

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 27 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G.5261/2020 alla quale sono state riunite R.G. 5265/2020; R.G.5341/2020

TRA

AHMED HOSSANY MOBARAK SALAMA (con l'Avv. Cinzia Santinelli)

RICORRENTE

E

1. **INPS** (con l'Avv. Attanasio)
2. **INAIL** (con l'Avv. Capilupi)
3. **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** (con l'Avv. Bifulco)

RESISTENTI

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorsi regolarmente notificati - introduttivi di tre procedimenti (n. R.G. 5265/2020; R.G. 5341/2020; R.G. 5261/2020) riuniti perché ravvisati motivi di connessione – Ahmedo Hossany Mobarak Salama ha proposto, nel tempo, opposizione avverso tre estratti di ruolo contenenti a molteplici avvisi di addebito e cartelle relativi a crediti vantati dall'Inps e dall'Inail.

Assumendo la nullità degli stessi per omessa notifica degli atti nonché per mancata applicazione dell'istituto della prescrizione, chiedeva al Giudice adito che venisse dichiarata la loro nullità.

Le parti resistenti si costituivano in giudizio contestando la pretesa avversaria. Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata decisa stante la sua natura documentale.

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, che ha introdotto l'art. 12, comma 4 bis al d.P.R. n. 602 del 1973, che recita: *“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”*.

Il ricorrente, nulla ha allegato e documentato sulla ricorrenza, nel caso di specie, di alcuna delle circostanze indicate dalla norma de qua.

Al riguardo sono recentemente intervenute le S.U. della Cassazione che, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale: *“Il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”*.

A tale statuizione si giunge all'esito di una pregevole ricostruzione sistematica. In particolare, dato atto del composito panorama giurisprudenziale in merito alla configurazione dell'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo nell'ambito dei giudizi non tributari; rilevata la proliferazione delle contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo; rilevata altresì l'inefficienza del sistema della riscossione (per come anche stigmatizzato da Corte Cost. 120/2021 e 51/2019); ricordato inoltre, come già sottolineato dalla Corte



costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione è una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera», le S.U. evidenziano come la novella interviene, in modo non irragionevole nè arbitrario, sia per contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, sia per pervenire a una riduzione del contenzioso. Sulla scorta di tale necessaria finalità “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione *"diretta"*, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire”, concretizzandolo in modo tassativo.

Precisano inoltre le S.U.: che *“la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie”*; che va escluso ogni contrasto con l'art. 3 Cost., poiché non si tratta di norma retroattiva né di interpretazione autentica; che va altresì escluso il dubbio di legittimità costituzionale con riguardo agli artt. 24, 113 e 117 Cost., all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che la novella è del tutto compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che non implica necessariamente la tutela immediata, ben potendosi soddisfare *“nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, tramite l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria o del fermo di beni mobili registrati, o del relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa; ovvero tramite opposizione all'esecuzione, qualora si contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione.*

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, stante la sopravvenienza della normativa e della statuizione delle S.U., si compensano interamente fra le parti.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi;

compensa le spese di lite.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

